

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 27 settembre 2016

Su testo del disegno di legge:

(2037) Disposizione in materia di servizi di ristorazione collettiva

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che esso mira a disciplinare i servizi di ristorazione collettiva, perseguendo la finalità di realizzare una buona politica di ristorazione e ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, in particolare coniugando le logiche economiche con quelle prioritarie della salute;

rilevato che: l'articolo 1 prevede che l'affidamento e lo svolgimento dei servizi di ristorazione collettiva siano effettuati in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, nonché alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; l'articolo 2 reca le definizioni; l'articolo 3 concerne le linee guida per la ristorazione collettiva; l'articolo 4 riguarda la promozione dell'educazione alimentare; l'articolo 5 prevede che i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica siano affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; l'articolo 6 attribuisce all'ANAC il compito di tenere un albo dei fornitori, suddiviso per aree territoriali; l'articolo 7 riguarda i termini di pagamento tra fornitori e produttori agricoli e alimentari, prorogabili per non più di due mesi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

l'articolo 1 dovrebbe essere modificato richiamando il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

allo stesso modo, dovrebbero essere modificati gli articoli 5 (commi 2, 7, 9 e 13) e 6 (comma 3) per richiamare i corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 50 del 2016;

si tenga inoltre conto che ai servizi di ristorazione è dedicato specificamente l'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché l'allegato IX, che li enumera, l'articolo 35, comma 1, lettera d), che fissa a 750.000 euro la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei servizi indicati nell'allegato IX, l'articolo 35, comma 2, lettera c), per i contratti dei servizi indicati nell'allegato IX, l'articolo 95, comma 3, per quanto concerne l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, l'articolo 34, dedicato ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, e l'articolo 216, comma 18, sulle disposizioni transitorie.

Valeria Cardinali

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E